



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 28 giugno 2013 n.78

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 28, comma 5, della Legge 31 marzo 2010 n. 73;

Visti l'articolo 6, comma 1, del Decreto Delegato 28 giugno 2010 n. 122, il Decreto Delegato 28 giugno 2011 n. 100 e successive modifiche e l'articolo unico del Decreto Delegato 29 giugno 2012 n. 76,

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.36 adottata nella seduta 19 giugno 2013;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

INCENTIVI PER L'AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Art. 1

(Principi generali)

1. La Repubblica promuove la realizzazione della persona anche attraverso il lavoro, quale espressione delle capacità e competenze di ciascun individuo, nelle sue varie modalità compreso lo svolgimento di attività economiche attraverso disposizioni legislative specifiche affinché possa essere favorito lo sviluppo dell'intera collettività.

2. Con il presente decreto delegato, in riferimento ai predetti principi, si intende promuovere maggiormente la possibilità di iniziativa imprenditoriale da parte di coloro che, in qualità di lavoratori dipendenti, stanno usufruendo di ammortizzatori sociali ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. I beneficiari del trattamento economico previsto dalla Legge 31 marzo 2010 n. 73 al Titolo II, capo III "Indennità Economica Speciale per mobilità" e successive modifiche, che siano regolarmente

iscritti alle liste di avviamento al lavoro di cui all'articolo 19 e beneficiano del trattamento economico previsto dall'articolo 20 della stessa legge, ed anche alle liste previste dalla Legge 19 settembre 1989 n. 95, possedendone i relativi requisiti di iscrizione possono accedere agli incentivi per l'autoimprenditorialità previsti dal presente decreto delegato. Tali incentivi consistono nel pagamento delle somme dovute a titolo di ammortizzatore sociale in via anticipata rispetto alle scadenze previste dalla Legge n. 73/2010 e successive modifiche con le modalità previste dai successivi articoli.

2. Come stabilito dall'articolo 28, comma 3, della Legge n. 73/2010, le somme corrisposte a titolo di incentivo secondo le procedure previste dal presente decreto delegato sono cumulabili, con le modalità stabilite dalle specifiche disposizioni, con qualsiasi altro beneficio attribuibile ai sensi della legislazione vigente in materia di piccola impresa, imprenditoria giovanile e femminile e società cooperative, ovvero attività artigianali, commerciali ed imprenditoriali.

Art. 3

(Modalità di richiesta)

1. Per beneficiare di quanto previsto dal presente decreto delegato, i soggetti indicati al precedente articolo 2 devono:

- a) avviare un'attività economica soggetta a rilascio di licenza oppure subentrare a titolo individuale in una licenza già esistente ottemperando ai dispositivi previsti dalla Legge 23 luglio 2010 n. 129 e successive modifiche o dalla Legge 25 gennaio 1990 n. 10 e successive modifiche, o dalla Legge 26 luglio 2010 n. 130 e successive modifiche. La richiesta della predetta licenza costituisce piano di fattibilità dell'impresa come indicato dall'articolo 28 della Legge n. 73/2010;
- b) avviare un'attività di lavoro autonomo nella forma di attività libero professionale ai sensi della Legge 20 febbraio 1991 n. 28;
- c) avviare un'attività di lavoro autonomo nelle forme di attività previste ai sensi della Legge 31 ottobre 1990 n. 125.
- d) associarsi in cooperativa, la quale sia in possesso di licenza attiva, conformemente alle norme vigenti prestando la propria opera secondo le caratteristiche previste dall'articolo 18 della Legge 29 novembre 1991 n. 149 e successive modifiche.

2. I soggetti di cui al comma precedente, lettera a) e d), debbono aggiungere alla documentazione prevista la richiesta di cui all'Allegato "A" del presente decreto delegato. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio deve inviarne, con le modalità concordate, copia all'Ufficio Contributi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) informando del rilascio di licenza e delle relative caratteristiche della stessa.

3. Per i soggetti di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), le modalità di richiesta per l'accesso ai benefici dovranno prevedere la presentazione di apposita richiesta di iscrizione all'Ufficio del Lavoro che, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, provvede all'iscrizione nel registro dei liberi professionisti ed al rilascio del Codice Operatore Economico.

4. Inoltre i soggetti di cui al superiore comma 3 devono consegnare unitamente alla documentazione prevista la richiesta di cui all'Allegato "B" del presente decreto delegato. L'Ufficio del Lavoro deve inviare copia agli uffici competenti ovvero all'Ufficio Contributi dell'ISS informando del rilascio del Codice Operatore Economico.

Art. 4

(Modalità di erogazione)

1. Dalla data di rilascio della licenza per i soggetti di cui al comma 1, lettera a) e d), del precedente articolo 3, e dalla data del rilascio del Codice Operatore Economico per i soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), dello stesso articolo, sussiste il diritto a ricevere le somme residue dovute da parte dell'ISS prendendo a riferimento un periodo pari a 6 mesi dalla data di rilascio della licenza superando la durata indicata al comma 2 o al comma 3 dell'articolo 20 della Legge n. 73/2010. A seguito della prosecuzione della attività oltre i primi sei mesi, l'ISS provvede con successivo pagamento entro il settimo mese di attività al pagamento delle residue somme dovute a titolo di

Indennità Economica Speciale (I.E.S.) fino al termine previsto. Le somme non possono superare l'ammontare complessivo per l'indennità dovuta.

2. Il pagamento di quanto richiesto attraverso la compilazione del modello di cui agli Allegati "A" o "B" al presente decreto delegato, e lo svolgimento dell'attività attraverso la relativa licenza o rilascio del Codice Operatore Economico, costituisce rinuncia ad ogni indennità economica di cui il soggetto beneficiario ha potenzialmente diritto nel caso in cui si trovi nella condizione di disoccupato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 28 della Legge n. 73/2010.

Art. 5 *(Violazioni)*

1. Visto quanto previsto dalla Legge n. 73/2010 ai sensi degli articoli 1 e 6, decade dai benefici previsti dal presente decreto colui al quale, a seguito delle verifiche previste in materia di rilascio di licenza, venga accertato il mancato svolgimento dell'attività per la quale è stata rilasciata la relativa licenza e sono state erogate le somme previste dall'articolo 4 del presente decreto delegato.

2. Tale comportamento costituisce, come previsto dall'articolo 7 della Legge n. 73/2010, situazione volta a favorire o a tentare di favorire l'ottenimento di prestazioni indebite o di maggiori entità rispetto a quelle dovute e nel caso sussista una omissione qualificabile come reato resta l'obbligo di segnalazione all'Autorità giudiziaria.

3. Il beneficiario dei trattamenti di cui all'articolo 4 del presente decreto delegato è tenuto alla immediata restituzione di quanto ricevuto a decorrere dalla data di accertamento del mancato svolgimento della attività indicata al comma 1 del presente articolo.

4. Nel caso il soggetto non provveda autonomamente alla restituzione delle somme indebitamente percepite entro 15 giorni lavorativi dal predetto accertamento, tale recupero si attiva attraverso l'apposito servizio ISS secondo le procedure previste dagli articoli 7 e 8 della Legge n. 73/2010. In merito, il provvedimento di sospensione e/o revoca di licenza emanato dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio costituisce Verbale dello stato di fatto di cui all'articolo 8 della Legge n. 73/2010.

5. Qualora l'interessato avanzi ricorso avanti all'Autorità preposta ai fini del riottenimento della licenza, tale atto costituisce sospensione della richiesta di restituzione delle somme erogate di cui al precedente comma. In merito, è compito del ricorrente informare l'ISS del ricorso in essere.

6. Nel caso non si verifichi quanto indicato al comma precedente è prevista comunque l'immediata restituzione delle somme. Se il ricorso ha esito favorevole per il beneficiario così come individuato all'articolo 2 del presente decreto delegato è previsto che le somme, qualora dovessero essere già restituite, devono essere nuovamente erogate entro 15 giorni dalla definitività del provvedimento ed a richiesta scritta dell'interessato.

7. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 3 con riferimento al rilascio del Codice Operatore Economico si applicano le disposizioni previste dal presente articolo.

8. E' compito della sezione Ispettorato al Lavoro effettuare le opportune verifiche di cui al comma 1 del presente articolo.

Art.6 *(Disposizioni Finali)*

1. Le disposizioni previste dal presente decreto delegato, fatti salvi i rapporti in corso, decadono dopo 12 mesi dalla sua promulgazione. Il presente decreto delegato può essere integrato, modificato e prorogato con l'emanazione di apposito decreto delegato, sentite le Parti Sociali, previa deliberazione del Congresso di Stato.

2. Durante il periodo di vigenza del presente decreto delegato è effettuata una costante verifica degli oneri economici derivanti dall'erogazione I.E.S. che nel caso superino la soglia di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) sono per l'eccedenza a carico del capitolo 1-3-2490 "Fondo di intervento" ai sensi dell'articolo 24 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30 ed eventualmente su specifico capitolo di spesa da istituirsi in sede di variazione al bilancio di Previsione dello Stato.

Art.7
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i seguenti decreti delegati:
- Decreto Delegato 28 giugno 2010 n. 122;
 - Decreto Delegato 28 giugno 2011 n. 100;
 - Decreto Delegato 1 agosto 2011 n. 122.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 giugno 2013/1712 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Antonella Mularoni – Denis Amici

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

ALLEGATO "A"

al Decreto Delegato 28 giugno 2013 n. 78

Spett.le

UFFICIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
COMMERCIO

Sede

**RICHIESTA PER ACCEDERE AGLI INCENTIVI PER L'AUTOIMPRENDITORIALITA'
AI SENSI DELL'ART. 28 DELLA LEGGE 31 MARZO 2010 N. 73**

Il/La sottoscritto/a

nato/a ailcod. ISS

residente inVia Tel.....

e mailFax

in qualità di lavoratore destinatario di trattamento di sostegno al reddito di cui a al Titolo II, capo III "Indennità Economica Speciale per mobilità" della Legge 31 marzo 2010 n. 73, richiede l'accesso agli incentivi per l'autoimprenditorialità ai sensi dell'art. 28 della medesima legge per intraprendere una attività soggetta a licenza (indicare se trattasi attività commerciale-industriale-artigianale, cooperativa) come da richiesta allegata.

Il sottoscritto si impegna ad iniziare l'attività immediatamente al rilascio della relativa patente o licenza di esercizio.

Il richiedente è consapevole delle responsabilità e sanzioni previste dalla Legge n.73/2010 e in particolare che in caso di mancato svolgimento dell'attività per la quale è stata rilasciata la relativa licenza ovvero si trovi in situazione volta a favorire o a tentare di favorire l'ottenimento di prestazioni indebite o di maggiori entità rispetto a quelle dovute e nel caso sussista una omissione qualificabile come reato resta l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria e le somme percepite dall'ISS a titolo di Indennità Economica Speciale debbono essere immediatamente restituite rivolgendosi ai servizi preposti sempre dell'ISS.

La presente richiesta costituisce rinuncia ad ogni indennità economica di cui al comma 4 dell'art. 28 della Legge 2010 n. 73

DATA e Firma _____

ALLEGATO "B"

al Decreto Delegato 28 giugno 2013 n. 78

Spett.le

UFFICIO DEL LAVORO

Sede

RICHIESTA PER ACCEDERE AGLI INCENTIVI PER L'AUTOIMPRENDITORIALITA' AI SENSI DELL'ART. 28 DELLA LEGGE 31 MARZO 2010 N. 73

Il/La sottoscritto/a.....

nato/a ailcod. ISS

residente inVia Tel.....

e mailFax

in qualità di lavoratore destinatario di trattamento di sostegno al reddito di cui a al Titolo II, capo III "Indennità Economica Speciale per mobilità" della Legge 31 marzo 2010 n. 73, richiede l'accesso agli incentivi per l'autoimprenditorialità ai sensi dell'art. 28 della medesima legge per intraprendere una attività **soggetta a:**

- **libera professione**(indicare di quale attività si tratta) come da richiesta allegata;

- **lavoro autonomo ai sensi della Legge 31 ottobre 1990 n.125**
(indicare di quale attività si tratta) come da richiesta allegata.

Il sottoscritto si impegna ad iniziare l'attività immediatamente al rilascio del Codice Operatore Economico.

Il richiedente è consapevole delle responsabilità e sanzioni previste dalla Legge n.73/2010 e in particolare che in caso di mancato svolgimento dell'attività per la quale è stato rilasciato il relativo Codice Operatore ovvero si trovi in situazione volta a favorire o a tentare di favorire l'ottenimento di prestazioni indebite o di maggiori entità rispetto a quelle dovute e nel caso sussista una omissione qualificabile come reato resta l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria e le somme percepite dall'ISS a titolo di Indennità Economica Speciale debbono essere immediatamente restituite rivolgendosi ai servizi preposti sempre dell'ISS.

La presente richiesta costituisce rinuncia ad ogni indennità economica di cui al comma 4 dell'art. 28 della Legge n. 73/2010.

DATA e Firma _____